

VERBALE D'INTESA

Il giorno 19 04 2011, presso la Sede centrale dell'Inail di P.le Pastore, n.6 - Roma - si è svolto l'incontro tra la Delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali a livello nazionale per rivedere i criteri per l'attribuzione, a titolo di reggenza temporanea, degli incarichi di coordinamento territoriali o di settore vacanti delle Avvocature regionali, distrettuali e di settore - di cui alla delibera C.d.A. n. 34/2008, come modificati dalla delibera Presidenziale n. 226/2009 - fino alla conclusione delle specifiche procedure in corso per l'affidamento degli incarichi stessi, al fine di risolvere le criticità gestionali derivanti dal protrarsi delle procedure medesime.

Preliminarmente, le Parti prendono atto dell'ulteriore protrarsi dei termini per la conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi di coordinamento delle Strutture legali, mentre per gli altri rami/aree professionali sono già concluse o in fase di definizione.

In tale contesto, le Parti, prendono altresì atto che attualmente gli incarichi di coordinamento conferiti in reggenza sono n. 21 e che l'Avvocatura Generale ha evidenziato criticità inerenti all'esercizio del ruolo di coordinatore.

In relazione alla predetta situazione, le Parti convengono sul fatto che l'applicazione della vigente regolamentazione per il conferimento dell'incarico di coordinamento, in reggenza, ad un professionista non già titolare di incarico, con un'anzianità nella qualifica professionale di almeno 6 anni, con particolare riferimento ai criteri applicabili, in ordine sequenziale, nel caso di più interessati, quali:

- la maggiore anzianità di qualifica professionale,
- a parità di anzianità nella qualifica professionale, la maggiore anzianità di servizio complessivo,
- in caso di ulteriore parità, la maggiore età anagrafica,

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "Re", "MS", and "G".

non sempre, e in particolare modo per il ramo legale, ha consentito di individuare i professionisti che in misura maggiore di altri fossero in possesso di quelle specifiche capacità manageriali e, quindi, organizzative, di coordinamento e relazionali in grado di poter garantire il più equilibrato, autorevole e riconosciuto coordinamento della struttura professionale affidata in reggenza, facendo emergere, talvolta, anche palesi motivi di contrasto relazionale tra i professionisti legali ivi incardinati e i loro Coordinatori *pro tempore*.

Le Parti, pertanto, nel riconoscere che il ruolo di coordinamento dell'attività legale assumerà sempre più una valenza rilevante e delicata nonché strategica per le Strutture di riferimento sia sotto il profilo funzionale che quello organizzativo/gestionale, convengono sull'opportunità di rivisitare la criteriologia da adottare riguardo ai professionisti legali da individuare a copertura dello stesso.

Al fine di poter ovviare alle criticità sopra esposte e in linea con la necessità di avvalorare quella autonomia riconosciuta anche dalla recente giurisprudenza al ruolo delle Avvocature "Pubbliche", le Parti concordano sull'opportunità che venga modificato, nei sotto indicati termini, il vigente Regolamento, limitatamente all'attribuzione, in reggenza, degli incarichi di coordinatore legale centrale o territoriale già vacanti o che si renderanno tali successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

In particolare, le Parti convengono che il criterio dell'anzianità, ferma restando la sua oggettività interpretativa rispetto all'esperienza maturata, non possa costituire l'unico e decisivo criterio qualificante, poiché il requisito in parola dovrà necessariamente coniugarsi e convergere in modo coerente con altre caratteristiche legate alle attitudini per l'esercizio di un ruolo caratterizzato da specifici impegni di coordinamento, organizzazione e gestione relazionale. In tal caso, l'individuazione del professionista al quale conferire l'incarico in reggenza, dovrà essere motivata sulla base di una valutazione comparativa dei candidati che tenga conto di tutte le caratteristiche sopra descritte e dello specifico contesto organizzativo ed operativo in cui trova collocazione tale incarico.

Inoltre, tenuto conto dell'autonomia riconosciuta all'Avvocatura che si trova ad operare in posizione di staff con gli Organi dell'Istituto in quanto non incardinabile in chiave funzionale all'interno delle Strutture Organizzative dell'Ente, sarà rimessa direttamente all'Avvocato Generale - sentito il Direttore Regionale/Provinciale per quanto concerne il

100

100
MES
C
F

conferimento, in reggenza, dell'incarico di Coordinatore delle Avvocature territoriali - la prerogativa di sottoporre al Direttore Generale, per il tramite del Direttore Centrale Risorse Umane, la proposta di incarico concernente il professionista ritenuto più idoneo in base alle caratteristiche sopra declinate, preso atto che l'anzianità nella qualifica non avrà più valenza esclusiva bensì concorrente con la valutazione delle attitudini manageriali rilevate nell'espletamento delle attività di competenza.

Le Parti concordano, inoltre, sull'opportunità che, nelle more della modifica del Regolamento secondo i principi convenuti, vengano sospesi i conferimenti in reggenza secondo i precedenti principi.

Le Parti, infine, prendono atto dell'impegno dell'Amministrazione ad ottimizzare e velocizzare i tempi tecnici di completamento delle procedure selettive in corso per il conferimento degli incarichi di coordinamento delle Strutture legali, la cui conclusione è prevista entro il 31/12/2011.

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL FP *Roberto Mancini*

CISL FP *[Signature]*

UIL PA *Augusto Della Croce*

FIALP/CISAL v. nota a verbale

RdB-USB PI v. note a verbale

FP CIDA v. nota a verbale

ANMI *[Signature]* v. note a verbale

FLEPAR *[Signature]* v. note a verbale


LA DELEGAZIONE

[Signature]

Gianni Corbelli

[Signature]

[Signature]



COORDINAMENTO SINDACALE AZIENDALE INAIL

P.le Pastore, 6 – 00144 ROMA
Tel. 0654873959 - fax 0654873955 – www.autonominail.it - cisal@inail.it

NOTA A VERBALE

La scrivente O.S. non sottoscrive il presente Accordo relativo al conferimento a titolo di reggenza temporanea degli incarichi di coordinamento territoriali o di settore vacanti delle Avvocature regionali, distrettuali e di settore.

I motivi vanno ricercati in una serie di eccezioni che riguardano, in particolare:

- **la necessità dell'accordo sul piano pratico, in quanto così come prevista si tratta in realtà di una selezione vera e propria senza però alcuna garanzia e tutela per i partecipanti,**
- **il fatto che l'accordo viene percepito come una modifica delle regole in corso d'opera (ancorché disponga solo per il futuro) anche alla luce dell'impegno dell'Amministrazione a terminare le procedure già avviate entro il 31 dicembre 2011,**
- **soprattutto, nella poca oggettività ed eccessiva discrezionalità riservata all'Avvocato Generale senza alcuna previsione di criteri né obbligo di sentire i colleghi interessati.**

Un binomio, quest'ultimo, deleterio in assenza di un sistema di controllo anche sindacale che, data anche la temporaneità dell'eventuale incarico, accrescerebbe i motivi di malessere già presenti nel Personale, creando nuove difficoltà gestionali e di rapporti, peraltro "sacrificando" definitivamente quelle politiche meritocratiche tanto invocate e mai o malamente applicate.

Roma 19 aprile 2011

IL COORDINATORE GENERALE
Francesco Savarese



Coordinamento Generale

FIALP - CISAL



F.L.E.P.A.R.
ASSOCIAZIONE LEGALI INAIL
Aderente alla CISL-FPS
SEGRETERIA GENERALE
Via Pierluigi da Palestrina, 8 - 00193 Roma

Roma, 19 aprile 2011

L'Associazione Avvocati INAIL sottoscrive il presente accordo a fronte dell'impegno assunto dall'Amministrazione ad accelerare ed ottimizzare la procedura per il conferimento degli incarichi di coordinamento centrale e territoriale in corso dall'ottobre 2009 in modo da consentirne la conclusione entro il 31.12.2011.

Prende, altresì, atto dell'impegno a rendere verificabili ed oggettivamente riscontrabili i criteri di valutazione delle capacità organizzative dei candidati all'assunzione degli incarichi di coordinamento in reggenza ed a valorizzare l'apporto dei Colleghi dell'Avvocatura di appartenenza quale indicatore delle capacità relazionali nell'ambito del contesto organizzativo in cui operano.

Permangono perplessità sulle modalità della valutazione comparativa in assenza di graduatoria e di una chiara e trasparente procedimentalizzazione della stessa, soprattutto in considerazione del fatto che è in corso una procedura concorsuale selettiva per il conferimento degli incarichi di coordinamento.

IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Tiziana Cignarelli



ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI INAIL

P.le G.Pastore n.6 Tel.5487.2131/2 Fax 5421.8064
Sito: www.anminail.it E.mail anmi@inail.it

NOTA A VERBALE ACCORDO SU REGGENZE DELLE STRUTTURE LEGALI

L'ANMI sottoscrive l'accordo in questione, tenuto conto dell'impegno, assunto in modo esplicito dalla Amministrazione, di perseguire l'ottimizzazione della procedura per il conferimento degli incarichi di coordinamento centrale e territoriale.

Permangono tuttavia perplessità, per la presenza di punti lacunosi sotto il profilo della oggettiva chiarezza, in ordine alle precise modalità di conferimento delle reggenze, considerando anche che è in svolgimento la procedura concorsuale di selezione per il conferimento degli incarichi di coordinamento.

Firmato
Giuseppina Salatin
Segretario Nazionale ANMI

Legnago, 22.04.2011



FEDERAZIONE FUNZIONE PUBBLICA
ASSOCIAZIONE SINDACALE DIRIGENTI
ALTE PROFESSIONALITÀ I.N.A.I.L.

NOTA A VERBALE

Per le ragioni già ampiamente esposte in passato anche in questa occasione **la CIDA non sottoscrive la proposta presentata dall'Amministrazione** con il documento di lavoro concernente la modificazione delle norme in materia di attribuzione delle "reggenze" nelle more della definizione delle procedure di selezione, degli incarichi di coordinamento territoriale e di settore centrale dei vari rami professionali.

La fondatezza dei rilievi mossi alle proposte dell'Amministrazione, recepite poi in formali provvedimenti dell'Istituto, hanno trovato piena conferma nella ormai dichiarata situazione di crisi che pervade nell'assegnazione degli incarichi.

Al riguardo, si richiamano espressamente le argomentazioni già svolte nella nota allegata al verbale del 9 luglio 2009, non sottoscritto dalla CIDA, il cui contenuto è ancora attuale e che, pertanto si allega alla presente nota, invitando l'Amministrazione a definire tempestivamente le procedure selettive in atto, desistente dall'utilizzare illegittimi criteri di assegnazione in "reggenza" in quanto in contrasto con i *principi specifici di trasparenza ed imparzialità* nella selezione degli incaricati e di quelli *generali di buona fede e correttezza* ai quali l'Istituto dovrebbe improntare la propria azione nella gestione del rapporto di lavoro con i dipendenti.

La CIDA, anche questa volta, non intende essere coinvolta in questo balletto di criteri destinati a preordinare scelte e nomine al di fuori dei legittimi criteri previsti dalla vigente normativa di legge e contrattuale, che minaccia gravemente l'efficienza delle strutture professionali, in nome di una logica e di una cultura inaccettabili per chi intende privilegiare il "merito" e le "capacità professionali" e non le "scelte fiduciarie" che sovente travalicano in arbitri,
Roma 19 aprile 2011

Il Segretario Generale
(Dr. Umberto Immacolato)



NOTA A VERBALE

La CIDA non sottoscrive la proposta presentata dall'Amministrazione con il documento di lavoro avente ad oggetto "Attribuzione in reggenza, nelle more della definizione delle procedure di selezione, degli incarichi di coordinamento territoriale e di settore centrale dei vari rami professionali", ***censurando la ingovernabilità ormai acclarata e riconosciuta dalla stessa Amministrazione delle procedure selettive e di conferimento degli incarichi ai professionisti, per effetto della continua e persistente violazione sia delle norme contrattuali*** in materia di valutazione dei professionisti sia dei ***principi specifici di trasparenza ed imparzialità*** nella selezione degli incaricati e di quelli ***generali di buona fede e correttezza*** ai quali l'Istituto dovrebbe improntare la propria azione nella gestione del rapporto di lavoro con i dipendenti.

L'Amministrazione, avendo preso atto delle ***notevoli criticità operative nei casi di reggenza degli incarichi di coordinamento affidata a professionisti già coordinatori***, e ***tenuto conto delle rilevanti inefficienze rilevate nelle situazioni attualmente in essere***, oggi propone di rivisitare (termine che appare molto edulcorato rispetto ad una situazione che imporrebbe il completo ritiro della disciplina finora posta in essere) i criteri vigenti, dimenticando che essi sono stati introdotti – dopo che erano stati ritenuti già inadeguati oltre che illegittimi - con la deliberazione n. 34 del 30.1.2008 (v. lettera f) punto 8), la cui inidoneità a definire le problematiche inizia a venire in luce.

Nessuna credibilità, infatti, può avere un'Amministrazione che continuamente modifica – pur in assenza dei presupposti normativi ai quali dovrebbe attenersi - i criteri di conferimento degli incarichi, sottoponendo alle OO. SS. proposte prive di ogni supporto normativo o in contrasto con la normativa.

Non può in questo contesto non essere evidenziata la palese contraddizione tra il criterio assunto, da una parte, per il conferimento della reggenza ai Coordinatori Generali, basato su una illegittima "scelta fiduciaria" (ad libitum, per intenderci) del Direttore generale, come recentemente previsto con la deliberazione commissariale n. 117 del 3 giugno 2009, stante l'urgenza di nominare in siffatto modo l'Avvocato generale, adottata peraltro senza sentire le OO. SS., e dall'altra per gli altri coordinamento assoggettati al prevalente criterio dell'anzianità nella qualifica, il tutto in evidente contrasto con la normativa della contrattazione collettiva nazionale, nella quale si fissa il principio che gli incarichi sono conferiti sulla base di selezioni per titoli professionali e di servizio (non per scelta fiduciaria o per anzianità).

La CIDA, pertanto, non intende essere coinvolta in questo balletto di scelte e di nomine, che minaccia gravemente l'efficienza delle strutture professionali, in nome di una logica e di una cultura inaccettabili per chi intende operare soltanto per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Roma., 9 luglio 2009

Il Segretario Generale
F.to (Dr. Umberto Immacolato)



NOTA A VERBALE

La scrivente O.S. non sottoscrive il presente verbale in quanto introduce anche per il conferimento dei coordinamenti in reggenza delle avvocature l'elemento "fiduciario". Si ritiene, altresì, che l'anzianità poteva essere l'unico elemento oggettivamente valutabile.

Inoltre, la previsione dell'espletamento del concorso entro il corrente anno avrebbe permesso, ad avviso della scrivente, il mantenimento dei precedenti criteri.

USB P.I.
Coord. Naz. INAIL